

IN BREVE n. 016-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Turismo: Manifesto storico dell'ENIT

Data di emissione il 10 aprile 2015

Turismo: Isola di Burano VE

Data di emissione il 10 aprile 2015

Turismo: Tricarico MT

Data di emissione il 10 aprile 2015

Turismo: Valnerina

Data di emissione il 10 aprile 2015

Turismo: Bressanone BZ

Data di emissione il 10 aprile 2015

QUALE CORRETTEZZA ?!?!?...

La ex Ministro Fornero: le pensioni con calcolo retributivo vanno corrette! Pertanto dal 2012 tutti al contributivo.

Ma attenzione....se comportano pensioni più alte, valgono le vecchie regole.....e anche le pensioni già liquidate verranno ricalcolate e gli eventuali tagli decorreranno dal 1 gennaio 2015!

L'importo complessivo non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero.

In particolare, l'anzianità contributiva che può essere valorizzata ai fini della determinazione della misura della pensione è pari alla anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 74 del 10.04.2015 (documento 101)

PROFESSIONISTI NELLA PROPRIA CASSA - NIENTE GESTIONE SEPARATA SE L'ATTIVITA' E' COLLEGATA

Finalmente chiarezza anche da parte dell'Inps: non versa all'Inps, ma nella propria Cassa il professionista che svolge altra attività in qualche modo riconducibile alla professione riservata agli iscritti all'Albo.

Colla circolare numero 72 del 10 aprile 2015 l'Inps precisa, infatti, che rientra nel concetto di «esercizio della professione» l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un «nesso» con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione.

Ricordiamo che diverse sentenze di Cassazione tra cui la 14684/2012, la 5827/2013, la 9076/2013 hanno già molto ben chiarito come il regime applicabile all'esercizio di attività professionale può essere esteso anche in settori diversi da quelli riservati ai professionisti per i quali sono previsti appositi Albi. Infatti il concetto di "esercizio della professione" deve essere interpretato non in senso statico e rigoroso, ma nella piena considerazione della continua evoluzione delle specifiche competenze e cognizioni tecnico-professionali comprendendo anche *l'esercizio di attività che pur non essendo professionalmente tipiche, presentano un nesso con l'attività strettamente intesa, richiedendo le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale.*

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 72 del 10.04.2015 (documento 102)

VI RICORDATE IL PUTIFERIO CHE CAPITO' ALCUNI ANNI FA CON LA RICHIESTA PERENTORIA INPS DI FIOR DI CONTRIBUTIONI PER PRESTAZIONI NON STRETTAMENTE PROFESSIONALI, ESENTATE (NON ESCLUSE) DALLA CONTRIBUTIONE ALLA CASSA PROFESSIONALE ?

AL VIA IL BONUS BEBE'

Pubblicato, nella G.U. 10 aprile 2015, n. 83, il DPCM del 27 febbraio 2015 di attuazione dell'art. 1, co. 125, della Legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.

Tale assegno, riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno è pari a 1.920 euro.

L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno è pari ad euro 960 ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno è pari a 1.920 euro.

L'assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.

La domanda per l'assegno è presentata all'Inps per via telematica secondo modelli predisposti dall'Istituto entro il 25 aprile 2015.

La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio.

Ai fini della decorrenza dell'assegno dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2015

Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalita' e contribuire alle spese per il suo sostegno. (15A02749)

(GU n.83 del 10-4-2015)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che prevede un assegno al fine di incentivare la natalita' e contribuire alle spese per il suo sostegno;

Visto l'art. 1, comma 126, della citata legge n. 190 del 2014, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 125;

Visti, altresì, i commi 127, 128 e 129 del medesimo art. 1 della legge n. 190 del 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 7 novembre 2014, recante l'approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui alle note prot. n. 29/0000659/L del 10 febbraio 2015 e n. 29/0000768/L del 17 febbraio 2015;

Visto il concerto espresso dal Ministro della salute con nota prot. n. LEG0001048 dell'11 febbraio 2015;

Visto il concerto espresso dal Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 3639 del 18 febbraio 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2014 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Graziano Delrio e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «ISEE»: l'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

b) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 2
Beneficiari

1. Ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto l'assegno di cui all'art. 3 su domanda di un genitore convivente con il figlio.

2. I nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.

Art. 3
Misura e durata dell'assegno

1. L'assegno è fissato in un importo annuo pari ad 960 euro per figlio. Per i nuclei in possesso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuo dell'assegno è pari a 1.920 euro.

2. L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno è pari ad euro 960 ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno è pari a 1.920 euro.

3. L'assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno

Art. 4
Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per l'assegno è presentata all'INPS per via telematica secondo modelli predisposti dall'Istituto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. L'INPS assicura le modalità più idonee per facilitare l'accesso alla misura da parte dei nuclei familiari, anche mediante le proprie sedi territoriali, il contact center e procedure telematiche assistite.

2. La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Ai fini della decorrenza dell'assegno dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

3. La domanda è presentata una sola volta per ciascun figlio, fatti salvi i casi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5. L'INPS verifica che la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE sia stata aggiornata alla scadenza e che permanga il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 2.

4. Nella domanda il genitore è tenuto ad autocertificare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti che danno titolo alla concessione, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione.

5. In caso di incapacità di agire del genitore, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal suo legale rappresentante.

Art. 5
Decadenza

1. Il nucleo familiare beneficiario decade dall'assegno qualora perda uno dei requisiti di cui all'art. 2. Decade altresì qualora si verifichi una delle seguenti cause:

- a) decesso del figlio;
- b) revoca dell'adozione;
- c) decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- d) affidamento del figlio a terzi;
- e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

2. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata una delle cause di decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il genitore richiedente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate.

4. In caso di affidamento esclusivo del minore, disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria, al genitore diverso da quello che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potrà essere erogato, a favore del genitore affidatario, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda

entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui domanda sia presentata oltre la data di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

5. In caso di provvedimento, disposto dall'autorità giudiziaria, di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l'assegno potrà essere erogato a favore dell'altro genitore, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto. A tal fine questi presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

6. In caso di affidamento temporaneo del figlio a terzi, ai sensi dell'art. 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'assegno potrà essere richiesto dall'affidatario. A tal fine il requisito dell'ISEE è verificato con riferimento al minore affidato, anche nel caso in cui questi sia considerato nucleo a se' stante, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Ai fini dell'erogazione dell'assegno, l'affidatario presenta domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del servizio sociale. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il termine di cui al periodo precedente, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Art. 6

Monitoraggio e copertura finanziaria

1. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dal presente decreto, inviando, entro il 10 di ciascun mese, la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.

2. Qualora in esito al monitoraggio mensile di cui al comma 1, l'onere sostenuto dall'INPS, per tre mensilità consecutive, sia superiore alle previsioni di spesa di cui all'art. 1, comma 128, della legge n. 190 del 2014, rapportate al periodo d'anno trascorso, l'INPS sospende l'acquisizione di nuove domande nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, di cui all'art. 1, comma 127, della legge n. 190 del 2014, con cui si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

3. L'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudica gli assegni già concessi dall'INPS.

4. Alle attività previste dal presente decreto l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Renzi

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

Poletti

Il Ministro della salute

Lorenzin

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.lavoro, foglio n. 1257

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - MARZO 2015

L'indice Istat relativo al mese di marzo 2015 è pari a 107,0 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2014 è **0,375000%** (incremento mese).

MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 14/04/2015 per il mese di marzo 2015

anno	gen	feb	mar	Apr	mag	giu	lug	ago	set	Ott	nov	dic
	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0									
%	-0,7	-0,4	-0,2									

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: marzo 2015

Aggiornato: 14 aprile 2015

Prossimo aggiornamento: 13 maggio 2015

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI	107,0
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	- 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+0,1

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

LAVORATRICE MADRE MEDICO - TUTELA DELLA MATERNITA' e PATERNITA' aggiornata al 15 apr.2015

Dato il notevole interesse che suscita il cd sulla normativa di tutela della maternità, anche quest'anno abbiamo fatto uscire la nona edizione aggiornata alle più recenti leggi. L'attuale testo non comprende ancora le prossime modifiche sull'innalzamento dei limiti di età del minore in relazione alla tutela prevista dal congedo parentale e la possibilità del suo frazionamento a ore tutt'ora in discussione.

I medici possono richiederne gratuitamente una copia alla Direzione Generale dell'Enpam al numero telefonico 06 48294226 e all'indirizzo e-mail c.sebastiani@enpam.it



SOLO META' SONO VERE PENSIONI

I pensionati sono 16.393.369, ma circa 8.558.195 cioè il 52,2% percepiscono prestazioni totalmente o parzialmente a carico della fiscalità generale. E' quanto riportato dal Rapporto "il bilancio del sistema previdenziale italiano" redatto a cura scientifico del Comitato tecnico di Itinerari previdenziali, di recente presentato alla Camera dei deputati: sono cittadini che in 66 anni di vita non sono riusciti a versare neanche 15 anni di contribuzione regolare e non hanno neppure pagato le tasse. Sicuramente la loro pensione è modesta, ma è in tutto o in parte pagata da altri. Costo 89.995 miliardi di euro cioè 5,77 punti di pil.

RECAPITO POSTALE

Poste Italiane hanno presentato all'Autorità per le garanzie nella comunicazioni richieste di aumenti tariffari e diminuzione di servizio: in 5.296 comuni distribuzione della corrispondenza 5 volte in due settimane: la prima settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì e la seconda settimana il martedì e giovedì....e i quotidiani ? Addio definitivo alla iniziativa della cosiddetta posta prioritaria...con recapito entro le 24 ore!

Beati i tempi delle 5 distribuzioni al giorno, col sabato ridotte a tre....da ragazzino scrivevo una lettere ai nonni a Torino (allora il tempo di viaggio in treno da Milano Centrale a Torino Porta Nuova era di tre ore!), i nonni verso mezzogiorno ricevevano la mia letterina, mi rispondevano e in serata verso le ore 17 ricevevo la loro risposta!

Ora rapidità delle comunicazioni, ma pessimo servizio uomo.....

PILLOLE - E' GIUSTO?... E' CORRETTO?...

.....Il pubblico dipendente, con trattamento retributivo o misto nel calcolo economico della pensione, che raggiunge 40 anni di anzianità contributiva rimanendo in servizio perchè non ha ancora raggiunto l'età pensionabile, continua a versare fior di contributi per la pensione (un terzo della busta paga), ma questi soldi sono congelati, ininfluenti per una maggior pensione legata a più anni di contribuzione...quanti sono andati in pensione con più di 40 anni di fior di versamenti contributivi e hanno regalato alle Casse previdenziali gli ultimi anni di contribuzione...è giusto? è corretto?

.....In Italia si sfornano leggi a regime battente infiorate di terminologie straniere...è giusto e corretto che molte di queste norme vengano illustrate con terminologie non di lingua italiana? è giusto? è corretto?

Una legge per essere applicata deve essere corta e chiara...Una legge italiana deve essere espressa nella lingua nazionale!

.....Tasse su tasse, ma con sempre maggiori difficoltà nel doverle pagare...anzichè cercare la semplificazione sembra che si faccia di tutto per complicare questo benedetto fisco: se deve pagare un tributo oltre i 1000 euro non puoi adottare l'F24 con pagamento alle poste o in banca...solo on line, ma quanti, specialmente gli anziani, sanno manovrare un computer? E allora debbono correre dai figli, dai nipoti o, con un ulteriore aggravio di spesa, dal commercialista.

E' giusto? è corretto?

.....Si legge «precompilato zeppo di errori»...una grande innovazione, una panacea che avrebbe dovuto semplificare, almeno così era stato sbandierato, la vita del contribuente; in realtà sembra invece che si complichino solo la vita del contribuente...circola addirittura il detto del «730 precompilato».

Perché non si è preso esempio da dove la consuetudine del precompilato a casa (senza cioè doversi arrabattare a scaricarlo dal sito dell'Agenzia delle entrate) è ormai prassi corrente....e soprattutto

perché queste forze lavoro non sono state impiegate per una maggior assistenza fiscale?... invece sono stati aboliti i Centri di assistenza alla compilazione dell'Unico o del 730, abolendo inoltre la gratuità per il contribuente negli inoltri dei 730 compilati dal cittadino?

Addio al "caro fisco", è rimasto solo un "fisco caro" e sempre di più vissuto con sofferenza e incubo.

TASSE COMUNALI - MODELLI PRECOMPILATI?

La legge 147/2013 riferita alla Tasi recita:...*prevedendo in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.*

Il recente decreto-legge 88/2014 rafforza: ...*a decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta (dunque il contribuente avrebbe il diritto di averli a richiesta!...ma provate a fare la domanda in Comune...) ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.*

Si vuole, dunque, una rivoluzione nel rapporto tra ente impositore e cittadino? Si passerà dalla autoliquidazione da parte del cittadino controllata dall'ente impositore, al modello in cui vengono utilizzati i dati peraltro già in possesso dall'ente impositore e redatti i modelli precompilati da controllare da parte dell'utente con possibilità di contraddittorio per eventuali rettifiche prima del pagamento richiesto? Il sistema è già adottato in molti altri Paesi che rispettano il cittadino contribuente.

INPS - CESSIONE DEL QUINTO

L'Inps, con il messaggio n. 2646 del 16 aprile 2015, informa che il valore dei tassi applicati nel periodo 1 aprile 2015 – 30 giugno 2015 per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, sono i seguenti:

Classi di importo in euro:	Tassi medi	Tassi soglia usura
fino a 5.000,00 €	12,55	19,6875
oltre 5.000,00 €	11,47	18,3375

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui all'articolo 10 della convenzione INPS, approvata con determinazione presidenziale n. 76 del 5 aprile 2013, finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati, variano come segue:

TASSI SOGLIA CONVENZIONALI PER CLASSE DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO		
Classi di età del pensionato (*)	Fino a 5.000 €	Oltre 5.000 €
fino a 59 anni	9,31	9,03
60-69	10,91	10,63
70-79	13,51	13,23

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età si intende a fine piano.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° Aprile 2015.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 2646 del 16.04.2015 (documento 103)